



Prot. 5077  
Class. 1101

Roma, 1 ottobre 2019

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali/Interprovinciali  
della Professione di Ostetrica  
Loro PEC – email

**Oggetto: Circolare n. 47/2019 – nota di chiarimento in tema di procedura di acquisizione della polizza assicurativa collettiva ad adesione personale per RC professionale e Tutela legale**

In riferimento alla circolare della FNOPO numero 45/2019 avente ad oggetto “*Aggiornamenti in tema di procedura di acquisizione della polizza assicurativa collettiva ad adesione personale per RC professionale e Tutela legale*” si riportano chiarimenti in materia di diritto amministrativo ed assicurativo delle professioni sanitarie e si allega documento con medesimi chiarimenti sottoforma di FAQ (Allegato – FAQ in merito a procedura di acquisizione delle polizza assicurativa).

Il coinvolgimento degli OPO da parte della FNOPO nella procedura anche per gli aspetti amministrativi di impostazione della gara d'appalto che sta per essere avviata da FNOPO, è stato un passaggio obbligato, innanzitutto per rispettare l'autonomia di cui essi godono e che è espressamente riconosciuta dalla Legge 3/2018, nonché del ruolo giuridico che essi ricoprono: infatti le iscritte pagano normalmente le loro quote di iscrizione direttamente agli OPO e con questi hanno naturalmente un rapporto di fiducia quotidiano nella gestione di tutte le questioni professionali, fra le quali assume importanza centrale l'adempimento all'obbligo assicurativo ex art. 10 legge 24/2017 ed, in ogni caso, la necessità di dotarsi di polizza adeguata sia ai requisiti di legge che al tipo ed entità di rischio che le professioniste ostetriche corrono ogni giorno nei diversi *setting* assistenziali. Pertanto, la scelta di una collaborazione FNOPO/OPO per la procedura di acquisizione delle polizze assicurative RC professionale e tutela legale è stata dettata dal riconoscimento della centralità ed importanza che gli OPO – più della Federazione – hanno nella vita professionale delle iscritte. C'è una seconda ragione di carattere tecnico amministrativo: FNOPO sarà Stazione Appaltante della gara d'appalto per l'acquisizione del servizio assicurativo (polizza come sopra descritta) e gestirà, a suo esclusivo costo economico ed organizzativo, la procedura. Alla fine verrà aggiudicata la gara alla Compagnia che offrirà le condizioni assicurative indicate nel capitolato (premio, copertura di tutti i rischi dell'ostetrica senza esclusione, massimali, retroattività ed ultrattività, divieto di recesso in caso di sinistro) e si dovrà stipulare il contratto per la polizza collettiva. Per dare la possibilità alle iscritte di scegliere, se lo vorranno e sempre in via volontaria, la polizza collettiva FNOPO a adesione personale, è necessaria l'adesione dell'OPO cui sono iscritte. Per questo anche l'OPO sottoscriverà il contratto con la Compagnia aggiudicatrice ed in questo modo permetterà alle sue iscritte di optare – se lo vorranno- per la polizza assicurativa individuata. Per consentire agli OPO di sottoscrivere il contratto finale era necessario un loro preventivo mandato a FNOPO di gestione e rappresentanza della gara. Per raggiungere lo scopo sopra indicato è necessaria una forma giuridica (accordo ex art. 15 Legge 241/1990 tra FNOPO e OPO) che autorizzi FNOPO a fare la gara anche in nome e per conto degli OPO: è noto, infatti, come Federazione ed Ordini siano soggetti giuridici diversi e non è possibile impegnare giuridicamente gli OPO attraverso un atto autoritativo o impositivo della Federazione, ad eccezione di quello relativo al pagamento della quota annuale. Gli OPO sono autonomi e decidono sempre da soli, pertanto solo se scelgono di accordarsi con FNOPO, possono essere parte del contratto di assicurazione collettivo ed offrire alle loro iscritte le polizze RC professionale e tutela legale.



Prot. 5077  
Class. 1101

Roma, 1 ottobre 2019

L'Adesione all'Accordo non genera per gli OPO costi, impegni o responsabilità di sorta in relazione alla gara di appalto. Gli OPO infatti non hanno né costi di gestione né oneri di tipo organizzativo o di amministrazione. Tutto verrà gestito dal RUP di FNOPO e dal CC della FNOPO: questi alla fine della procedura emetteranno una delibera di aggiudicazione del servizio assicurativo ad un Operatore Economico e gli OPO dovranno soltanto "ratificare" quella delibera attraverso una Delibera del Consiglio Direttivo (anche in linea con il punto 10 infra) e, successivamente, sottoscrivere la polizza collettiva e divulgare alle iscritte la possibilità – se lo vorranno- di scegliere la polizza attraverso il modulo di adesione allegato alla circolare.

Nessun obbligo economico sarà posto in capo agli OPO aderenti a seguito della sottoscrizione della polizza collettiva. Dall'individuazione di tale polizza scaturirà esclusivamente il diritto delle iscritte appartenenti agli OPO aderenti - e quindi a quelli che si sono accordati ex art. 15 e che hanno recepito la delibera di aggiudicazione - a scegliere le polizze offerte, senza vincoli né forme di imposizione a contrarre. Le ostetriche sceglieranno la polizza FNOPO/OPO solo se la riterranno conveniente. Gli Ordini non avranno obblighi verso la Compagnia proponente i contratti assicurativi, se non quello di divulgare l'esistenza della polizza e le sue condizioni alle iscritte a mezzo del sito internet e/o di altre forme di comunicazione (inoltre e-mail; etc.).

In riferimento ai contenuti delle polizze che saranno acquisite, i moduli di adesione e le schede riepilogative dei "prodotti assicurativi" già indicano le garanzie minime assicurative, al di sotto delle quali non si potrà scendere. Sarà scelta solo la Compagnia che garantirà alle ostetriche le condizioni che FNOPO ed OPO impongono nel capitolato di gara d'appalto, o condizioni migliorative. Gli OPO sono stati messi al corrente fin d'ora delle condizioni essenziali del contratto assicurativo che si stipulerà quando sarà individuata la Compagnia (attraverso la gara pubblica) perché, nel rispetto della loro autonomia e del rapporto fiduciario con gli iscritti, devono essere messi in condizioni di sapere quali polizze si cercano sul mercato e con quali vantaggi per i loro iscritti.

Si fa presente inoltre, che l'emanazione della delibera di "Accordo ex art. 15" allegata alla circolare non comporta oneri o costi economici ed organizzativi per gli OPO. Gli OPO infatti non debbono pagare somme di denaro né all'atto dell'indizione della gara né al termine. Non devono impegnare loro personale o il lavoro delle Cariche. L'indicazione nell'ultima pagina della delibera del "Responsabile del Procedimento" e del "Soggetto Attuatore" è solo adempimento formale che non comporta oneri o responsabilità per questi soggetti: si può indicare, in quella sezione, la Presidente o il Segretario in caso di assenza di funzionari C1.

In merito al costo del premio, esso non è ancora indicato poiché ciò dipende dal fatto che il Broker sta acquisendo il numero potenziale di ostetriche che potranno aderire - se lo vogliono - alla polizza collettiva, in base al numero delle iscritte agli Ordini aderenti. Maggiore sarà il numero dei potenziali aderenti e minore sarà l'importo del premio per chi aderirà alla polizza. Si può stimare, in via meramente presuntiva e tenuto conto della volontà già espressa da 19 OPO, che il costo del premio sia inferiore a 100,00 euro per la polizza di RC professionale ed a 100,00 euro per quella di tutela legale.

Alla polizza collettiva potranno aderire liberamente solo le ostetriche iscritte agli Albi degli OPO aderenti all'Accordo, siano esse dipendenti o libere professioniste. Esse verranno coperte per tutti i danni cagionati a terzi nell'esercizio della professione ostetrica (senza esclusioni), anche se impegnate in compiti gestionali o di coordinamento. L'Assicurazione pagherà i danni richiesti dai terzi danneggiati (per questo si chiama Responsabilità Civile) sia che l'ostetrica li abbia causati con colpa lieve che con colpa grave. Coprirà, fino al massimale, i danni



Prot. 5077  
Class. 1101

Roma, 1 ottobre 2019

cagionati nell'esercizio dell'attività libero professionale ovunque esercitata sul territorio italiano. Coprirà il caso della c.d. "rivalsa per colpa grave", ovvero il caso in cui il dipendente o il libero professionista venga aggredito dalle Aziende (pubbliche o private) nel caso di pagamento diretto al danneggiato da parte di queste, oppure nel caso in cui il dipendente pubblico fosse chiamato in giudizio amministrativo contabile dalla Corte dei Conti (sempre nel caso che le aziende pubbliche paghino dei danni con denaro pubblico).

Le ostetriche già assicurate al momento della sottoscrizione della polizza collettiva FNOPO/OPO con la Compagnia aggiudicatrice della gara, non avranno effetti diretti ed immediati da questa nuova polizza. Infatti chi è già assicurato potrà liberamente continuare a tenere la sua polizza assicurativa vigente. Se riterrà di aderire alla nuova polizza collettiva sarà la nuova Compagnia di assicurazione ad occuparsi del passaggio senza oneri o danni per l'iscritta. In caso si trattasse di Compagnie diverse, l'ostetrica potrebbe tenere entrambe le polizze, ed in ogni caso la Nuova Polizza FNOPO/OPO interverrà a "primo rischio", cioè come se fosse l'unica a dovere pagare i danni cagionati con colpa dalla professionista, senza chiedere intervento di altri.

In conclusione i compiti degli OPO nel corso della procedura di acquisizione delle polizze assicurative RC professionale e tutela legale e successivamente alla sua chiusura avranno come compiti quello di deliberare l'adesione alla procedura di FNOPO, autorizzandola ad agire in nome e per conto nell'acquisizione del servizio assicurativo (attraverso la compilazione e formalizzazione della delibera allegata alla circolare 45/2019). Quando la gara sarà completata, FNOPO invierà agli OPO la delibera del CC di aggiudicazione e, successivamente ma rapidamente, i Consigli Direttivi degli OPO (tramite una seconda delibera che verrà allegata ad una successiva circolare) la "ratificheranno". In ultimo, le Presidenti degli OPO aderenti sottoscriveranno insieme alla Presidente FNOPO la polizza di assicurazione collettiva ad adesione personale e, da questo momento, le iscritte potranno decidere se aderire o meno alla stessa. Anche nel caso in cui non vi fossero adesioni o ve ne fossero poche, OPO e FNOPO non saranno obbligate ad alcunché nei confronti della Compagnia di Assicurazione.

Cordiali saluti

La **Presidente FNOPO**  
Dott.ssa Maria Vicario

